

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4963 del 02/09/2025
Oggetto	Società RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5162 del 02/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno due SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

prat. Sinadoc 26058/2025/CP

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato in Comune di Argenta (FE), Strada delle Lame n. 8 – Benvignante - richiesta dalla Società **RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC** per la modifica sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** autorizzata con atto 10420/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società MDM s.n.c. di Rueda Sanchez Johana Patricia & C., volturata con atto n. 5359 del 11/09/2015 disposto dalla Provincia di Ferrara per la Società MDM s.a.s. di Rueda Sanchez Johana Patricia & C. e successivamente volturata con atto DET-AMB-2018- 3102 del 19/06/2018 disposto da Arpae per la società **RAISI FIORENZO E FIORENZO SNC** così come modificata con atto DET-AMB-2018-6779 del 27/12/2018 e atto DET-AMB-2025-2846 del 15/05/2025 disposti da Arpae, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/0
- Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06
- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11

Il Dirigente Delegato del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

il giorno 26/07/2025, l'impresa **RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC**, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Strada delle Lame n. 8 – Benvignante - ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento in Comune di Ostellato al medesimo indirizzo della sede legale ;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al prot. n.29179 del 29/07/2025 e da Arpae al prot.n. PG/2025/138471 del 31/07/2025;

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0535 234811 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

la Società in oggetto intende modificare in maniera sostanziale l'attività autorizzata con il reinserimento dell'attività di recupero R5 e contestuale adeguamento al DM 127/2024, in quanto:

- con nota assunta al PG di Arpae in data 27/03/2025 con il n. PG/20125/57907 aveva dichiarato che, poiché non era stato possibile adeguarsi al DM 127/2024 entro il 25/03/2025, dal 26/03/2025 l'attività era limitata alla sola messa in riserva R13.
- Arpae – SAC Ferrara, tenendo conto della suddetta dichiarazione, aveva aggiornato l'autorizzazione in essere con l'atto DET-AMB-2025-2846 del 15/05/2025 con procedimento d'ufficio, eliminando l'attività di recupero R5 e mantenendo unicamente l'operazione R13 messa in riserva.

Per quanto concerne gli scarichi idrici non si hanno modifiche rispetto a quanto già autorizzato.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

in data 21/08/2025 con PG/2025/149516 Arpae - SAC Ferrara ha richiesto documentazione a completamento, in quanto la documentazione trasmessa risultava non esaustiva e conteneva alcuni refusi; con nota assunta al PG di Arpae in data 22/08/2025 con il n. PG/2025/150046 la società in oggetto ha trasmesso la documentazione a completamento.

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la*

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTO

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTI:

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

VISTA

DDG 43/2025 del 15/04/2015 veniva rinnovata la convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

DATO ATTO

che l'impresa risulta iscritta dalla Prefettura di Ferrara in data 08/07/2019 (rinnovo in corso) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della L.n. 190/2012 (WHITE LIST);

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

DATO ATTO

che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;

che con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società **RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC**, per lo stabilimento localizzato in Comune di Argenta (FE), Strada delle Lame n. 8 – Benvignante - che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di

seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente Autorizzazione Unica Ambientale atto 10420/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società MDM s.n.c. di Rueda Sanchez Johana Patricia & C., volturata con atto n. 5359 del 11/09/2015 disposto dalla Provincia di Ferrara per la Società MDM s.a.s.. di Rueda Sanchez Johana Patricia & C. e successivamente volturata con atto DET-AMB-2018- 3102 del 19/06/2018 disposto da Arpae per la società **RAISI FIORENZO E FIORENZO SNC** così come modificata con atto DET-AMB-2018-6779 del 27/12/2018 e atto DET-AMB-2025-2846 del 15/05/2025 disposti da Arpae;
3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - “Allegato ACQUA”
 - “Allegato RECUPERO”
4. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
5. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
6. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da

parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

7. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
8. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
10. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
11. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
12. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
13. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante.

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RECUPERO

Sinadoc 26058/2025

Società **RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC** - Impianto in Comune di Argenta (FE), fraz. Benvignante, Strada delle Lame n. 8.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE	ENTE COMPETENTE
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

A – PARTE DESCRITTIVA

La Società **RAISI FIORENZO E FABRIZIO SNC**, presso il sito ubicato in comune di Argenta (FE), fraz. Benvignante, Strada delle Lame n. 8, ha svolto, fino al 25/03/2025, attività di recupero di rifiuti inerti della Tipologia 7.1 del D.M. 5/02/98;

La Società risulta autorizzata con AUA con atto 10420/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società MDM s.n.c. di Rueda Sanchez Johana Patricia & C., volturata con atto n. 5359 del 11/09/2015 disposto dalla Provincia di Ferrara per la Società MDM s.a.s.. di Rueda Sanchez Johana Patricia & C. e successivamente volturata con atto DET-AMB-2018- 3102 del 19/06/2018 disposto da Arpae per la società **RAISI FIORENZO E FIORENZO SNC** così come modificata con atto DET-AMB-2018-6779 del 27/12/2018 e atto DET-AMB-2025-2846 del 15/05/2025 disposti da Arpae, per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**.

La Società in oggetto ha inviato istanza di modifica sostanziale per il reinserimento dell'attività di recupero R5 e contestuale adeguamento al DM 127/2024

B – ISTRUTTORIA

preso atto della documentazione pervenuta con l'istanza e di quella a completamento Arpae – SAC Ferrara, Unità Rifiuti, ritiene di modificare l'AUA con introduzione dell'operazione di recupero R5 per i seguenti EER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904, e contestualmente di aggiornare la stessa ai sensi del DM 127/2024.

C - PRESCRIZIONI

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi per la seguente Tipologia del DM 5/02/98 e smi:

7.1 Tipologia: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto.

EER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 - 170904

7.1.3 Attività di recupero:

- a)** messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);
- c)** utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 2.900, messa in riserva istantanea t 1.000

ed inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e s.m.i;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno;
3. La Società, iscritta con il presente atto, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in base a quanto stabilito all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
4. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 Regolamento recante «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Cessazione della qualifica di rifiuto

5. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nella Tipologia 7.1, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs 152/2006 e s.m.i, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

6. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

7. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

8. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

9. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo.

Firmato digitalmente

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

dott. Marco Roverati